



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 161/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Pierpaolo Grasso Giudice relatore

Walter Berruti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30636 del registro di Segreteria, ed in relazione alle istanze di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentate da:

-Rossi Davide, (c.f.: RSSDVD68S28H264H), nato a Rho il 28/11/1968;

- Buscaino Maria Grazia, (c.f.: BSCMGR85R44D198N), nata a Cuggiono il 04/10/1985;

- Chiesa Valeria, (c.f.: CHSVLR66E41F205T), nata a Milano il 01/05/1966;

- Cipriani Angelo (c.f.: CPRNGL70L03H5011), nato a Roma il 03/07/1970;

- Manes Armando, (c.f.: MNSRND62A01D086Y), nato a Cosenza il 01/01/1962;

- Ali Elisabetta, (c.f.: LAILBT85D46E801W), nata a Magenta il 06/04/1985;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Ranzani (c.f.: RNZGMR68M27F205M; PEC: guido.ranzani@milano.pecavvocati.it) e

Tiziano Ugoccioni (c.f.: GCCTZN59A23G479W: PEC tiziano.ugoccioni@milano.pecavvocati.it);

	Visto il decreto n. 28/2024 depositato in data 8 luglio 2024;	
	Vista la documentazione contabile depositata dai convenuti;	
	Uditi, nell’udienza camerale del 26 settembre 2024, con l’assistenza del	
	Segretario Barbara Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero Marcella	
	Tomasi e l’Avvocato Guido Maria Ranzani per i convenuti.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 7 febbraio 2024 la Procura regionale	
	ha citato in giudizio gli odierni istanti per sentirli condannare al risarcimento	
	del danno in favore del Comune di Sedriano, pari a complessivi € 272.980,88,	
	così ripartiti:	
	a carico di Rossi Davide € 83.714,14;	
	a carico di Buscaino Maria Grazia € 83.714,14;	
	a carico di Chiesa Valeri € 83.714,14;	
	a carico di Cipriani Angelo € 10.919,24;	
	a carico di Manes Armando € 10.919,24;	
	a carico di Ali Elisabetta € 10.919,24.	
	La vicenda, in estrema sintesi ha ad oggetto il mancato raggiungimento di un	
	accordo transattivo che la Procura regionale ha ritenuto potesse essere	
	manifestamente vantaggioso per l’ente locale per porre fine ad un contenzioso	
	attivato con l’impresa appaltatrice, il direttore lavori ed il collaudatore dei lotti	
	A e C di un intervento edilizio denominato “Area feste”.	
	<i>Si sono costituiti i convenuti che, in primo luogo hanno formulato comune</i>	
	<i>istanza di rito abbreviato ex art.130 c.g.c. , sulla quale la Procura Regionale</i>	
	<i>si è favorevolmente espressa, rideterminando tuttavia, il danno da risarcire</i>	
	<i>in €. 68.245,23.</i>	
	2	

	A seguito dell’udienza camerale del 3 luglio 2024, con decreto n. 28/2024	
	dell’8 luglio 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza di applicazione di rito	
	abbreviato e, pertanto, i convenuti sono stati ammessi a definire la loro	
	posizione previo pagamento, nei confronti del Comune di Sedriano, delle	
	seguenti somme:	
	- € 20.928,54 a carico del Sig. Rossi Davide;	
	- € 18.198,73 a carico della Sig.ra Buscaino Maria Grazia;	
	- € 20.928,54 a carico della Sig.ra Chiesa Valeria;	
	- € 2.729,81 a carico del Sig. Cipriani Angelo;	
	- € 2.729,81 a carico del Sig. Manes Armando;	
	- € 2.729,81 la carico della Sig.ra Ali Elisabetta	
	entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del	
	provvedimento.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c.	
	all’udienza camerale del 26 settembre 2024 per consentire l’acquisizione in	
	giudizio della prova del pagamento.	
	All’udienza camerale sopra indicata, udite le conclusioni delle parti come da	
	verbale, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato	
	dall’ente danneggiato.	
	DIRITTO	
	L’art.130, comma 1, c.g.c., prevede che “ <i>In alternativa al rito ordinario, con</i>	
	<i>funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di</i>	
	<i>garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	<i>del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa</i>	
	3	

	<i>di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non</i>	
	<i>superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.</i>	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “ <i>Il collegio, con decreto in</i>	
	<i>camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta,</i>	
	<i>motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della</i>	
	<i>gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno In caso</i>	
	<i>di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e</i>	
	<i>stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il</i>	
	<i>versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio</i>	
	<i>nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare</i>	
	<i>versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che “ <i>il collegio definisce il giudizio con sentenza</i>	
	<i>provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente “ <i>non</i>	
	<i>impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione dei convenuti al rito abbreviato	
	è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata	
	fissata nel decreto sopra indicato.	
	Al riguardo deve specificarsi, per mero scrupolo, che il pagamento è stato	
	perfezionato mediante un unico bonifico posto in essere dal comune legale dei	
	convenuti con rifusione, quindi, delle somme dovute dai singoli soggetti.	
	L’unicità del mandato conferito, tuttavia, lascia presumere, ai fini della	
	regolarità dei pagamenti, che siano state rispettate le proporzioni dettate – in	
	ragione dei singoli apporti causali - dal decreto sopra citato.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei	
	4	

	confronti degli epigrafati convenuti, ai sensi dell’art.130, comma 8, c.g.c.	
	Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei	
	convenuti secondo il principio della soccombenza “virtuale”, emergendo,	
	dalla lettura degli atti, evidenza della loro grave colpevolezza né sussistendo	
	comunque – come invece sostenuto dal legale di parte in udienza camerale -	
	validi motivi per disporre la compensazione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito ex art. 130, comma 8, c.g.c.,	
	il giudizio abbreviato nei confronti dei Sigg.ri Rossi Davide, Buscaino Maria	
	Grazia, Chiesa Valeria, Cipriani Angelo, Manes Armando ed Alì Elisabetta.	
	Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio,	
	liquidate in euro 93,10 (novantatré/10) in favore dello Stato.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Antonio Marco Canu
	<i>firmato digitalmente</i>	<i>firmato digitalmente</i>
	Depositato in Segreteria il 03/10/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	<i>firmato digitalmente</i>	
	5	